

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - MARTEDÌ 20 DICEMBRE
2005 - N. 55

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : **Michele Arcadipane** - Trasposizione grafica curata da:
Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 novembre 2005.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del centro storico del comune di Serradifalco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visti i fogli n. 4683 del 13 giugno 2005 e n. 7418 del 14 settembre 2005, con cui il comune di Serradifalco ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alle varianti alle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del centro storico di cui alla delibera n. 17 del 19 maggio 2004;

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 19 maggio 2004, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del centro storico del comune di Serradifalco;

Visti gli atti relativi alla variante alle norme tecniche di attuazione del piano di recupero del centro storico trasmessi;

Visto il parere n. 8 dell'11 novembre 2005, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...*Omissis*..."

Rilevato che:

Il comune di Serradifalco è dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n.

164/DRU del 18 marzo 1996, e di un piano di recupero del centro storico, adottato con decreto dirigenziale n. 217/DRU del 16 maggio 2002;

La variante si è resa necessaria così come è riportato nella relazione istruttoria della direzione 5^a

servizi urbanistici, allegata alla delibera n. 17 del 19 maggio 2004 "a seguito di richieste dei cittadini per l'esecuzione degli interventi edilizi nel centro storico. La concreta applicazione delle previsioni urbanistiche del piano e delle sue norme ha evidenziato la necessità di adeguare dinamicamente le norme alle esigenze e richieste dei cittadini".

Le varianti interessano prevalentemente le norme di attuazione del centro storico e in parte anche le norme di attuazione del vigente piano regolatore generale (art. 33, comma 3 - Costruzione di nuovi balconi).

Tuttavia l'oggetto della delibera del consiglio comunale n. 17 del 19 maggio 2004, richiama soltanto la "variante alle norme di attuazione del piano di recupero del centro storico di Serradifalco".

In sintesi, le varianti alle norme di attuazione del piano di recupero del centro storico riguardano i seguenti articoli:

- art.16 (ristrutturazione semplice) - l'articolo viene modificato relativamente al:
- riordino compositivo e razionalizzazione delle falde di copertura che non comportano aumento di volume esistente, in quanto motivati da esigenze estetiche, funzionali, ecc.;
- la trasformazione delle terrazze, dei tetti piani e delle coperture esistenti con copertura a falda inclinata con pendenza massima del 35% e i sottotetti ricavati destinati a uso residenziale o a locali di sgombero;
- l'ammissione delle connessioni orizzontali interne tra edifici;
- art. 18 - (ristrutturazione con aumento di volume). L'articolo viene integrato in quanto è consentito l'aumento di volume in edifici con fronte vincolato, realizzato con nuovi corpi in aderenza sui fronti non vincolati e per sopraelevazione del fronte vincolato, purché leggibile il nuovo volume realizzato;
- art. 19 - (Vincolo dei fronti) - E' ammessa la realizzazione di parcheggi al piano terra di edifici con fronti vincolati e non è consentita l'apertura di vani carrabili sul fronte dei bastioni;
- art. 17 - (Ristrutturazione complessa) - L'articolo viene modificato in quanto non è più consentita la trasformazione di tetti piani a falda;
- art. 32 - (Colitura dei prospetti) - L'articolo viene modificato relativamente agli infissi esterni per i quali occorrerà privilegiare quelli in legno in edifici non aventi le caratteristiche monumentali;
- art. 31 - (Modalità di intervento sui prospetti) - L'articolo viene integrato da norme che disciplinano le aperture delle attività degli esercizi commerciali a piano terra.

La variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale riguarda invece il punto 33.1 dell'art. 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale (costruzioni di nuovi balconi) che è integrato con il comma 3, relativo agli interventi di trasformazione di edifici esistenti all'interno delle zone A e A1 del piano la cui altezza minima è fissata in m. 2,50.

Con parere n. 376 dell'1 marzo 2004, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha espresso sulle varianti alle norme di attuazione parere favorevole ad eccezione dell'art. 19, relativamente ai casi in cui i vani carrabili si debbano aprire sui fronti dei bastioni e la modifica dell'art. 18 (impropriamente art. 13) nel parere, inerente "Fronti vincolanti in edifici sottoposti a ristrutturazione con ampliamento".

Considerato che:

Alla luce della documentazione esaminata nulla si ha da rilevare sotto il profilo procedurale in quanto:

- la variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
- nei termini di legge nessuna opposizione o osservazione è stata prodotta, giusta certificazione del segretario comunale del 24 maggio 2005;
- la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, con nota prot. n. 736/2004, ha reso parere parzialmente favorevole;
- la variante è finalizzata a migliorare la qualità degli interventi e non incide sui criteri informativi dello strumento attuativo.

Per tutto quanto sopra precede, questa unità operativa 4.2/CL è del parere che la variante alle norme di attuazione del piano di recupero del centro storico, di cui alla delibera n. 17 del 19 maggio 2004, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione con le condizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta rese col parere n. 376/2004."

Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 4.2/CL n. 8 dell'11 novembre 2005;

DECRETA:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 8 dell'11 novembre 2005, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/DRU, è approvata la variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 17 del 19 maggio 2004, con le condizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, rese con parere n. 376/2004.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- parere n. 8 dell'11 novembre 2005, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/DRU;
- delibera consiliare n. 17 del 19 maggio 2004, con allegata proposta di deliberazione del consiglio comunale e le proposte varianti alle norme tecniche di attuazione al piano di recupero del centro storico e del piano regolatore generale;
- parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 736 dell'1 marzo 2004.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Serradifalco, il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il comune di Serradifalco resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 novembre 2005.

LIBASSI